

Avv. Danilo Granata

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 09.06.2022, N. 6299-2022,
RESA DAL TAR LAZIO – ROMA
SEZ. IV, NEL GIUDIZIO N.R.G. 10465-2022**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Diana Crudo**, in base all'autorizzazione di cui al'Ordinanza n. 6299-2022 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 10465-2022,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 10465-2022;
- il ricorso è stato presentato da **Diana Crudo**;

Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Commissione Ripam, Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t.; d) il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne **l'annullamento**: 1) l'**Esito della prova scritta** del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 300 unità di personale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1 nel ruolo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze (rettificato in “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 296 unità di personale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1 nel ruolo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze”) - Profilo collaboratore amministrativo (Codice AMM) (bando pubblicato in GU n.104 del 31-12-2021), nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto alla ricorrente in riferimento ai quiz indicati in narrativa; 2) tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione dei quiz indicati in ricorso; 3) il riscontro della Commissione esaminatrice all'istanza di rettifica in autotutela inviata dalla ricorrente a mezzo pec; 4) ogni altro atto presupposto, connesso e

conseguenziale, tra cui: a. se pubblicati nelle more del giudizio, gli atti di valutazione dei titoli; b. se pubblicata nelle more del giudizio, la Graduatoria di merito finale; c. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; d. il Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 31.12.2021, per come modificato successivamente, laddove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente e nella parte di interesse; e. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; nonché *per l'accertamento* del diritto della ricorrente al riesame della propria prova d'esame, con conseguente aggiornamento del punteggio complessivamente ottenuto e inserimento in graduatoria. ;

- con il ricorso è stata lamentata la presenza di taluni quiz ambigui all'interno della prova scritta digitale sottoposta alla ricorrente;
- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis- Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità- Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio della par condicio concorsorum - Violazione del favor participationis - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione dell'art. 51 Cost. e dell'art. 3 Cost. - Violazione del buon andamento amministrativo - Violazione del principio di leale collaborazione - Disparità di trattamento..

All'esito della prova scritta, la ricorrente ha **20.375 punti** (28 corrette 6 errate 6 non date); punteggio tuttavia non soddisfacente in quanto – se non fosse stato per la presenza di taluni quiz – la ricorrente avrebbe superato la soglia di 21/30esimi e sarebbe stata quindi ammessa al successivo step procedurale.

In particolare, il quesito n. 33 reca la seguente formulazione: ***“Tra le novità più significative della nuova normativa sulla protezione dei dati personali vi è che, per trattamenti dei dati nell'ambito dei servizi della società dell'informazione che richiedono il consenso dell'interessato, tale consenso può essere espresso direttamente dai minori che hanno compiuto:”*** con le seguenti opzioni di risposta:

1. 15 anni
2. 14 anni (risposta della ricorrente)
3. 16 anni (soluzione della P.a.)

Orbene, la P.a. ha rilevato come errore con annessa penalità la risposta individuata dalla ricorrente, ovvero *14 anni*, indicando come soluzione, ovvero la risposta n. 3, *16 anni*.

Nel dettaglio, il GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) all'art. 8 "Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione", pur prevedendo i 16 anni come età minima per il consenso del minore, lascia agli Stati Membri la possibilità di individuare un'età inferiore: "*1. Qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale. Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni.*" **L'Italia con il D.Lgs. n. 101/2018 (cd. decreto di armonizzazione del Codice Privacy), all'art. 2 quinquies, ha stabilito un'età inferiore, rispetto a quella prevista dal GDPR, per il consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione, ovvero 14 anni. L'art. 2-quinquies del suddetto D. Lgs. n. 101/2018, rubricato "Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione", chiarisce espressamente che " 1. In attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione."**

Non solo: il problema dell'ambiguità ha interessato anche n. 2 quesiti situazionali, i nn. 26 e 35, rispetto a cui in realtà la ricorrente ha fornito risposta da considerarsi più efficace.

E, dunque, la ricorrente, non idonea, avendo conseguito 20,375 pt. all'esito della prova scritta, con la rivendicazione del punteggio pari a 1 (+ 0,75 + 0,25 quale recupero penalità) sul quiz n. 33, acquisirebbe il punteggio di 21,375 divenendo per l'effetto idonea e ammessa al successivo step procedurale. Tuttavia, anche in relazione ai 2 quesiti situazionali summenzionati, sarebbe opportuno attribuire + 0.75 punti per ogni quesito formulato non correttamente, e ordinare un ricalcolo generale del punteggio della prova.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

- in via cautelare: sospesa, nei limiti dell'interesse della parte ricorrente, l'efficacia dei provvedimenti impugnati, in particolare, assumere i provvedimenti cautelari più opportuni, compresa la rettifica – anche con riserva
- nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, riconoscendo a parte ricorrente il + 0,75, previa eliminazione della penalità assegnata ingiustamente, sul quiz n. 33 nonché riconoscerle il punteggio positivo pieno sui 2 quesiti situazionali, e per l'effetto ammettere la medesima al successivo step della procedura di concorso..
- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente, in assenza ancora di una Graduatoria, sono tutti i concorsisti risultati idonei all'esito della prova scritta digitale;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza cautelare n. 6299-2022, pubblicata lo scorso 12 ottobre, si precisa che *Ulteriormente preso atto della richiesta, dalla parte ricorrente avanzata con l'atto introduttivo del giudizio, di autorizzazione alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami; Visto il comma 4 dell'art. 41 cod.proc.amm., il quale prevede che “quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”;* Ritenuto che ricorrano, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod.proc.amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. -il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4.- l'indicazione dei controinteressati;
 - 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;
- b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo. Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del**

compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Precisato che, a mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta”.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 10465/2022) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Lazio- Roma” della sezione “T.A.R.”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l'ordinanza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 12.10.2022, n. 6299-2022, *sub* r.g. 10465/2022.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, dell'ordinanza cautelare in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC daniogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul

sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza, 19.10.2022

Avv. Danilo Granata